

TI_GERICHTE 11.2012.6 vom 22. März 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.6

FR: TI_GERICHTE 11.2012.6 du 22 mars 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2012.6 del 22 marzo 2013

Regeste

Reclamo contro una decisione in materia di ricusazione

Erwägungen

E. 2

dicembre 2011. Consegnato alla posta mercoledì 21 dicembre 2011, il reclamo va dichiarato pertanto irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).

E. 3

Non si disconosce che nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata il Pretore si è limitato a riprodurre gli art. 319 e 321 CPC, senza specificare esplicitamente il termine di reclamo. Il carattere sommario della procedura di ricusazione non poteva sfuggire tuttavia alla patrocinatrice della reclamante, tanto meno ove si consideri che già sotto l'egida del diritto ticinese I a procedura che disciplinava la trattazione di una ricusa era quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC ticinese), per sua natura sommaria (art. 361 segg. CPC ticinese), nella quale il termine per appellare era di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese).

E. 4

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece il problema di ripetibili, non essendo state chieste osservazioni al reclamo.

E. 5

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la ricusazione – seppure la decisione impugnata non abbia carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.